



Ordinanza sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (OMPT)

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Maggio 2022

Indice

1	Oggetto della procedura di consultazione	3
2	Svolgimento della procedura di consultazione	3
3	Valutazione generale	3
4	Pareri espressi sulle singole disposizioni	6
4.1	Ordinanza del 4 dicembre 2009 sulle misure di polizia amministrativa dell'Ufficio federale di polizia e sul sistema d'informazione HOOGAN	6
4.2	Ordinanza del 16 agosto 2017 sulle attività informative	6
4.3	Ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d'identità	6
4.4	Ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia	6
4.5	Ordinanza del 7 novembre 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni.....	6
4.6	Ordinanza del 30 novembre 2001 sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia.....	8
4.7	Ordinanza JANUS del 15 ottobre 2008	8
4.8	Ordinanza RIPOL del 6 ottobre 2016	9
4.9	Ordinanza del 15 novembre 2017 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni	9
4.10	Ordinanza del 15 novembre 2017 sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni	9
4.11	Ordinanza del DFGP del 15 novembre 2017 sull'esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni	10
5	Ulteriori richieste	10

1 Oggetto della procedura di consultazione

La legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) è stata approvata dalle Camere federali nella sessione autunnale del 2020. Il referendum indetto contro la legge è riuscito. Il progetto in seguito è stato approvato nella votazione popolare del 13 giugno 2021. L'attuazione della MPT è ora concretizzata a livello di ordinanza.

2 Svolgimento della procedura di consultazione

Il 23 giugno 2021 il Consiglio federale ha posto in consultazione presso in Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le altre cerchie interessate l'ordinanza sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (OMPT). La procedura di consultazione si è conclusa il 14 ottobre 2021 (proroga del termine al 20 ottobre 2021 per BE e AdC). I partecipanti alla consultazione invitati a sottoporre un parere erano 75. Le risposte pervenute sono 46. Hanno espressamente rinunciato a pronunciarsi dieci organizzazioni e istituzioni (**SZ, TI, ZG, MPC, TF, TAF, USI, FFS, USAM, SSDP**). Si sono pertanto espressi 36 partecipanti, nello specifico:

- 22 Cantoni
(**AG, AI, AR, BE, BL, BS, GE, GL, GR, JU, FR, LU, NE, NW, SG, SH, SO, TG, UR, VD, VS, ZH**)

- 5 partiti rappresentati in Parlamento
(**AdC, PLR, PES, PS, UDC**)

- 1 associazione mantello nazionale dei Comuni, delle città e dell'economia
(**UCS**)

- 7 altre associazioni e istituzioni interessate
(**Comité romand, CDDGP, CCPCS, PPS, PLJS, FSCI, SCPCS**)

- 1 privato
(**privato SP**)

Il presente rapporto è da intendersi come un riassunto dei risultati della procedura di consultazione. Il rapporto indica quali disposizioni sono state accolte in modo positivo, negativo o con riserva oppure con eventuali proposte di modifica. Per quanto riguarda i partecipanti alla consultazione (di seguito: partecipanti) che si sono espressi solo su singole disposizioni, si parte dal presupposto che accettino in linea di massima l'avamprogetto e che le loro osservazioni o richieste di modifica riguardino solo le disposizioni oggetto del loro parere. Per quanto attiene le motivazioni dettagliate e i vari pareri individuali dei partecipanti alla procedura si rimanda alla versione originale dei pareri, consultabili all'indirizzo www.fedlex.admin.ch, nella rubrica relativa alle [procedure di consultazione concluse nel 2021](#).

3 Valutazione generale

La maggioranza dei partecipanti (31) è favorevole al progetto:

- Partecipanti favorevoli senza riserve: 13
(8 Cantoni: **AI, BE, FR, GL, JU, NE, UR, VS**; 3 partiti: **AdC, PLR, UDC**; 2 organizzazioni: **PLJS, FSCI**)

- Partecipanti che avanzano riserve e/o proposte di modifica pur essendo fondamentalmente favorevoli: 18

(14 Cantoni: **AG, AR, BL, BS, GE, GR, LU, NW, SG, SH, SO, TG, VD, ZH**; 4 organizzazioni: **CDDGP, CCPCS, UCS, SCPCS**)

Questi partecipanti sono generalmente a favore delle proposte di modifica delle basi giuridiche nonché dei relativi strumenti supplementari per la gestione di potenziali terroristi. In linea di principio sono inoltre giudicate positivamente le precisazioni concernenti i diritti di accesso ai sistemi d'informazione della Confederazione, lo scambio agevolato di informazioni nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo nonché le ulteriori modifiche proposte a livello di ordinanza che sono perlopiù di natura formale o tecnico-amministrativa. Il **PLR** considera l'ordinanza un elemento fondamentale per una strategia globale equilibrata che contribuisce a rafforzare la sicurezza della popolazione in Svizzera. L'**UDC** ritiene che per poter attuare le misure previste contro i potenziali terroristi islamisti, sia imprescindibile apportare le modifiche proposte alle 16 ordinanze interessate dal progetto. L'**AdC** sottolinea la necessità di porre rapidamente in vigore le basi giuridiche della MPT pur considerando al contempo le disposizioni di esecuzione a livello cantonale.

AG, BS, NW, SH, SO, CDDGP non hanno espresso alcuna riserva per quanto concerne l'entrata in vigore anticipata dei nuovi articoli 1a, 2a und 3a della legge federale del 7 ottobre 1994¹ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC), che non necessitano di alcuna concretizzazione a livello di ordinanza. Gli articoli in questione sono entrati in vigore il 1° ottobre 2021.

Il progetto è invece stato criticato o addirittura respinto dai cinque partecipanti seguenti:

PS, PES, PPS, Comité romand, privato SP

Di seguito sono illustrate brevemente le principali critiche espresse dai partecipanti.

- ***Attenuazione della definizione di terrorismo e confusione con altri ambiti tematici***

Il **PPS** esprime grande preoccupazione per il fatto che la definizione di terrorismo venga volutamente attenuata e che di conseguenza qualsiasi oppositore politico possa di fatto essere potenzialmente oggetto di misure in virtù della MPT. Chiede pertanto al Consiglio federale di dar seguito quanto prima alle richieste avanzate dall'iniziativa parlamentare 21.455 «Precisazione della definizione di “attività terroristica” nella MPT». **Comité romand** ritiene che le modifiche apportate in virtù dell'OMPT potrebbero portare a confondere il tema del terrorismo con altri temi, quali ad esempio la tifoseria violenta, il che sarebbe problematico.

- ***Sorveglianza in tempo reale senza basi legali, necessità e proporzionalità***

PS, PES e PPS chiedono di rinunciare, per mancanza di pertinenti basi legali, alla sorveglianza in tempo reale di cui agli articoli 28 capoverso 5, 56 capoverso 1 lettere b e b^{bis} e 68a AP-OSCPT e di stralciare gli articoli in questione. La possibilità prevista dall'OMPT di utilizzare i metadati per la sorveglianza in tempo reale non troverebbe sufficiente riscontro giuridico né nell'articolo 23q nLMSI né nell'articolo 8 lettera b della legge federale del 18 marzo 2016² sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) o nel combinato disposto dei due articoli. L'alterazione dello scopo originario della raccolta dei metadati (questione di per sé già giudicata alquanto delicata) dovrebbe limitarsi a quanto previsto dalla MPT approvata dal legislatore. Un'ulteriore deviazione da tale scopo a livello di ordinanza non sarebbe pertanto ammissibile. La MPT non contiene alcuna disposizione che autorizzi esplicitamente l'utilizzo dei metadati per la sorveglianza in tempo reale delle misure pronunciate in virtù degli articoli 23f–23o nLMSI. Vi sarebbe infatti il pericolo che l'articolo 23q nLMSI, il cui scopo primario è quello di verificare a posteriori il rispetto delle misure ordinate, venga di fatto trasformato in un provvedimento aggiuntivo altamente intrusivo, concernente per l'appunto la sorveglianza in tempo reale. La MPT non conterrebbe sufficienti basi legali da legittimare tale deviazione dallo

¹ RS 360

² RS 780.1

scopo originario. Inoltre, questo tipo di sorveglianza non sarebbe né utile né proporzionato. Fintanto che lo scopo è quello di verificare il rispetto di altre misure pronunciate, è sufficiente applicare la sorveglianza retroattiva, mentre quella in tempo reale non può essere giustificata in nessun caso.

- ***Mancata vigilanza nel trattamento dei dati personali***

PS, PES, PPS e Comité romand esprimono scetticismo sul mancato rispetto del principio della separazione dei poteri visto che un'autorità, in questo caso fedpol, non dovrebbe poter ordinare una misura e al contempo vigilare su sé stessa. L'articolo 29q dell'avamprogetto di ordinanza JANUS dovrebbe pertanto essere adeguato in modo tale che la gestione e l'utilizzo del registro dei dati nonché il trattamento dei dati personali vengano controllati da un servizio indipendente che non sia sotto la stessa autorità di fedpol. **PPS e Comité romand** considerano inoltre troppo imprecisa la formulazione secondo cui possano essere impiegate tecnologie conformi allo stato della tecnica e ritengono pertanto che tale formulazione debba essere stralciata. L'ordinanza dovrebbe precisare le tecnologie da impiegare, le misure di sicurezza e le disposizioni concernenti i diritti di accesso e la verbalizzazione di tutte le operazioni di trattamento dei dati.

- ***Pronuncia di misure da parte di fedpol e competenze in seno a fedpol***

PES e Comité romand chiedono di integrare un nuovo articolo nell'OMPT secondo cui le misure di cui agli articoli 23k–23q nLMSI possono essere pronunciate soltanto su incarico delle autorità cantonali, comunali o del SIC. Inoltre, per quanto concerne la durata delle misure e la gravità delle conseguenze, occorre sancire in modo esplicito che soltanto la direttrice o il direttore di fedpol possono pronunciare misure in virtù della MPT.

- ***Attestazione dell'identità e della cittadinanza***

PES, PPS e Comité romand chiedono che, in riferimento all'articolo 3a dell'ordinanza sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia, nell'ordinanza in questione si faccia esplicito riferimento al fatto che gli attestati sostitutivi di cittadinanza e di identità hanno la stessa forza probatoria di un qualsiasi altro documento di identità. L'attestato sostitutivo non deve causare alcun svantaggio alla persona interessata. Il divieto di lasciare la Svizzera non deve inoltre figurarvi. **Comité romand** chiede inoltre che al termine di una misura, vengano rilasciati gratuitamente nuovi documenti d'identità.

- ***Cambio di paradigma nella LSCPT e nella OSCPT***

PS giudica negativamente il fatto che con l'introduzione dell'articolo 1 capoverso 1 lettera f nLSCPT nell'ambito della MPT sia stato operato un cambio di paradigma, possibile sotto il profilo tecnico-legislativo, tuttavia ingiustificato sul piano della democrazia, perché è stata colta l'occasione tramite una legge sulla sicurezza (MPT, nello specifico la LMSI) di ampliare implicitamente il campo di applicazione materiale della LSCPT. In realtà lo scopo primario della LSCPT sarebbe la sorveglianza ai fini del perseguimento penale e del chiarimento di reati e non la sorveglianza preventiva di potenziali terroristi o futuri autori di reato. Questo cambio di paradigma del tutto ingiustificato sotto il profilo della democrazia è stato portato avanti anche nell'OMPT e ampliato eccessivamente tramite le disposizioni concernenti la sorveglianza in tempo reale. In una democrazia un cambio di paradigma così sostanziale non è sostenibile e costituisce grande motivo di preoccupazione.

- ***Principio di determinatezza***

PS, PES e PPS deplorano il fatto che le disposizioni dell'OMPT non soddisfino il principio di determinatezza e chiedono pertanto che vengano formulate in modo più comprensibile. Numerose disposizioni dell'OMPT, quali ad esempio gli articoli 56 capoverso 1 lettera b o 68a AP-OSCPT, sono estremamente tecniche e troppo complesse per essere comprese da un comune soggetto di diritto. Soprattutto per quanto riguarda le nuove tipologie di sorveglianza introdotte, non è chiaro al soggetto di diritto quali siano le relative conseguenze giuridiche.

- **Abrogazione della MPT**

Un privato **SP** si esprime a favore dell'abrogazione in toto della MPT.

4 Pareri espressi sulle singole disposizioni

4.1 Ordinanza del 4 dicembre 2009³ sulle misure di polizia amministrativa dell'Ufficio federale di polizia e sul sistema d'informazione HOOGAN

AR, ZH, CCPCS, UCS e SCPCS chiedono che nell'articolo 9 capoverso 3 lettera c venga consentito esplicitamente alle polizie comunali, in particolare a quelle di San Gallo, Zurigo e Winterthur, di continuare ad accedere a HOOGAN.

4.2 Ordinanza del 16 agosto 2017⁴ sulle attività informative

AR è favorevole alla modifica dell'allegato 3. **Comité romand** ritiene invece che la limitazione alle misure preventive di polizia debba figurare in modo esplicito nel nuovo numero 9.3.13 dell'allegato 3. Occorrerebbe dunque riformulare il numero come segue: «per la richiesta di pronuncia di una misura preventiva di polizia secondo gli articoli 23k–23q della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna». La **CCPCS** afferma che la modifica dell'ordinanza non riguarda direttamente i corpi di polizia e che dunque non sono previste modifiche sostanziali di natura organizzativa presso questi ultimi. Inoltre, le informazioni rilevanti in materia di diritto di polizia o penale potrebbero servire come base per l'esecuzione di eventuali misure. In questo caso, la **CCPCS** considera utile ed efficiente fornire tali informazioni direttamente a fedpol.

4.3 Ordinanza del 20 settembre 2002⁵ sui documenti d'identità

SO ritiene che la modifica della legge federale del 22 giugno 2001⁶ sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d'identità; LDI) nell'ambito della MPT, conferisca al SIC un diritto di accesso proporzionato al sistema d'informazione sui documenti d'identità (ISA) allo scopo di verificare l'identità. La relativa disposizione nell'allegato 1 dell'ordinanza tiene conto in particolare dei dati personali contenuti in ISA.

4.4 Ordinanza del 17 novembre 1999⁷ sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia

AR approva la modifica e ritiene appropriato che fedpol possa concludere autonomamente convenzioni di natura operativa, tecnica e amministrativa con i Cantoni. Anche **BL** è dello stesso parere, ovvero che in futuro tali convenzioni debbano poter essere concluse al livello opportuno direttamente da fedpol e non dal Consiglio federale (come invece sancito dall'art. 1 cpv. 4 nLUC). Il disciplinamento previsto a livello di ordinanza è dunque appropriato e va appoggiato.

4.5 Ordinanza del 7 novembre 2012⁸ sulla protezione extraprocessuale dei testimoni

4.5.1 Articolo 2 capoverso 3

BS, NW e CDDGP sono favorevoli alla riduzione degli oneri amministrativi come previsto dall'articolo 2 capoverso 3.

³ RS 120.52

⁴ RS 121.1

⁵ RS 143.11

⁶ RS 143.1

⁷ RS 172.213.1

⁸ RS 312.21

4.5.2 Articolo 5

BS, NW e CDDGP approvano i chiarimenti concernenti le diverse possibilità per porre fine al programma di protezione dei testimoni.

4.5.3 Articolo 5a

Secondo **BS, NW, SH e CDDGP** non è chiaro come possa essere garantito il diritto di essere sentita della persona da proteggere secondo l'articolo 5a. Si suggerisce quindi di inserire un riferimento esplicito al diritto procedurale applicabile e ai meccanismi di protezione giuridica in vigore.

4.5.4 Articoli 18 e 19

AR, BS, BL, GE, GL, JU, NE, NW, SH, SO, VD, ZH e CDDGP approvano sostanzialmente il nuovo disciplinamento concernente il finanziamento da parte della Confederazione del Servizio di protezione dei testimoni e il conseguente sgravio per i Cantoni. **BS, NW, SH e CDDGP** sono espressamente a favore del fatto che in futuro le spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni debbano essere concordate di comune accordo tramite convenzione. Tuttavia, si suggerisce di considerare l'interesse dei singoli Cantoni a un caso specifico come criterio per determinare la quota di partecipazione alle spese dei vari Cantoni. La chiave di ripartizione basata sulla popolazione potrebbe infatti causare una ripartizione iniqua delle spese (**BS, NW, SH, CDDGP**). **BL** ritiene che vada appoggiata la distinzione tra spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni e spese relative al singolo caso, queste ultime a carico dell'ente pubblico richiedente, in particolare perché la maggior parte dei casi di protezione dei testimoni anche in futuro saranno correlati a casi di competenza federale e non cantonale. Tuttavia, non è chiaro il motivo per cui tale questione non venga disciplinata, per ragioni di trasparenza, direttamente nell'ordinanza. Nell'avamprogetto di ordinanza è invece previsto che la ripartizione delle spese debba essere «concordata» con i Cantoni. Non si comprende quindi a cosa serva una convenzione visto che l'assunzione delle spese è chiara e potrebbe essere disciplinata nell'ordinanza. **GE** attende di prendere visione della convenzione tra il DFDP e la CDDGP per sapere se i Cantoni o le polizie cantonali dovranno farsi carico di eventuali indennità. **LU e SO** non concordano con quanto dichiarato nel rapporto esplicativo, secondo cui la nuova suddivisione delle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni comporterebbe per i Cantoni uno sgravio finanziario complessivo pari a circa un milione di franchi all'anno e che pertanto il Consiglio federale parte dal presupposto che in future trattative sull'assunzione delle spese i Cantoni si dichiarino disposti ad assumere oneri paragonabili nell'ambito dei compiti congiunti in materia di polizia. Nel Cantone di Lucerna, gli oneri supplementari che dovrà sostenere in futuro la polizia cantonale nello svolgimento dei compiti aggiuntivi derivanti dall'attuazione della MPT bilanciano lo sgravio finanziario legato al Servizio di protezione dei testimoni. Non si tratta dunque di un vero e proprio risparmio dovuto al nuovo disciplinamento. **SO** disapprova il fatto che il Consiglio federale si aspetti che in future trattative i Cantoni si dichiarino disposti ad assumere oneri paragonabili. Tale aspettativa non sarebbe infatti coerente con le (principali) motivazioni addotte nel rapporto esplicativo concernenti la nuova ripartizione delle spese (cfr. pag. 9 del rapporto esplicativo). A tal proposito, non condivide le osservazioni sulle ripercussioni finanziarie per la Confederazione e i Cantoni (cfr. pag. 25 seg. del rapporto esplicativo). **ZH** osserva che la maggior parte dei programmi di protezione dei testimoni è svolta per conto di autorità estere. Risulta perciò arduo comprendere il motivo per cui il Consiglio federale si aspetti che i Cantoni siano disposti ad assumere oneri paragonabili come forma di compensazione (cfr. pag. 26, n. 4.1.1 del rapporto esplicativo), tanto più che i Cantoni indennizzano le spese generate dai propri programmi di protezione dei testimoni. Gli sgravi amministrativi in tale ambito non sussisterebbero inoltre soltanto per i Cantoni, bensì anche per la Confederazione (cfr. pag. 26, n. 4.2. del rapporto esplicativo).

In riferimento al tenore dell'articolo 19 capoverso 2 secondo cui in caso di mancato accordo, si applica il diritto anteriore e che dunque i Cantoni devono essere pronti a trovare una soluzione di compromesso per quanto riguarda l'assunzione delle spese, la **CCPCS** ritiene, per ovvie ragioni,

che la suddivisione in parti uguali delle spese di gestione non sia giustificabile, motivo per cui non appoggia questa disposizione di carattere generale.

Convenzione sulla ripartizione delle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni tra la Confederazione e i Cantoni

I pareri relativi alla Convenzione sono già stati menzionati in precedenza, non vi è quindi motivo di ripeterli in questa sede.

4.5.5 Articolo 21

AR, NE e VD ritengono accettabile che venga stralciata la disposizione concernente il conteggio delle prestazioni (a partire da costi superiori a 1000 franchi per caso).

4.5.6 Articolo 23

Secondo **BS, NW, SH e CDDGP** non risulta chiaro se le prestazioni indennizzate verrebbero dedotte dalle spese di gestione dovute dal Cantone interessato o dalle spese totali. Sarebbe preferibile la prima opzione.

4.6 Ordinanza del 30 novembre 2001⁹ sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia

AG e CCPCS ritengono che l'informazione delle autorità sia un elemento essenziale per poter intervenire in modo efficace contro potenziali terroristi e per prevenire minacce in modo tempestivo. Le autorità devono essere in grado di fornire in modo mirato e attivo informazioni essenziali all'ufficio centrale competente. Per tale ragione, a livello di ordinanza andrebbe precisato che le autorità di cui all'articolo 4 capoverso 1 LUC in combinato disposto con l'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia sono autorizzate a comunicare spontaneamente alla Polizia giudiziaria federale (PGF), in qualità di ufficio centrale, informazioni concernenti la criminalità organizzata e il terrorismo, sempre dopo aver ponderato gli interessi concernenti gli obblighi di serbare il segreto d'ufficio da parte dell'autorità in questione e l'interesse superiore della prevenzione efficace delle minacce nell'ambito della criminalità organizzata e del terrorismo. **SO** si esprime a favore delle precisazioni apportate con le modifiche dell'articolo 4 capoverso 1 lettere h-j concernenti l'obbligo di informazione da parte di determinate autorità nei confronti della PGF allo scopo di una lotta efficace alla criminalità organizzata e alla criminalità internazionale. Inoltre, in virtù dell'articolo 6 capoverso 2, frase introduttiva, e lettere i e j, la PGF verrà autorizzata a comunicare dati rilevanti alle autorità di polizia sempreché si tratti di informazioni attendibili. Il Cantone di Soletta ospita con l'aeroporto di Grenchen una frontiera esterna di Schengen. Per tale motivo, approva espressamente i controlli menzionati nell'articolo e lo scambio di informazioni necessario a tale scopo.

4.7 Ordinanza JANUS del 15 ottobre 2008¹⁰

AR constata che per quanto riguarda la modifica dell'articolo 11 capoverso 1 lettera k (incl. l'all. 2), occorre tenere presente la procedura legislativa in corso relativa alla legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC). Il disciplinamento dell'accesso online a JANUS da parte dell'AFD/UDSC, tema sensibile sul piano politico, dovrebbe avvenire parallelamente alle discussioni concernenti la legge sui compiti d'esecuzione del nuovo UDSC. Secondo **BS, NW, SH e CDDGP** mancano le basi costituzionali per conferire all'UDSC competenze che andrebbero a intaccare la sovranità cantonale in materia di polizia. Si osserva inoltre come recentemente, il legislatore federale stia sempre più spesso interferendo con la suddivisione costituzionale dei

⁹ RS 360.1

¹⁰ RS 360.2

compiti nell'ambito della sicurezza interna allo scopo di attribuire competenze di polizia ad autorità federali. Questo non sarebbe accaduto unicamente nell'ambito della MPT o dell'OMPT, ma in particolare anche nel quadro del nuovo orientamento dell'UDSC. Si deplora in modo esplicito questa graduale erosione delle competenze cantonali nell'ambito dei compiti di polizia e di sicurezza. **SO** considera indispensabile l'autorizzazione a effettuare una sorveglianza discreta nello spazio virtuale se si intende prevenire efficacemente determinati reati quali ad esempio il finanziamento del terrorismo. Occorrerebbe inoltre poter trattare in JANUS i dati raccolti in tale contesto. Le modifiche di ordinanza sono pertanto considerate opportune. Non è, tuttavia, ancora stato deciso in quale misura il legislatore intenda integrare l'UDSC all'interno di tale dispositivo. Si suggerisce pertanto di posticipare l'esame e l'eventuale disciplinamento dell'accesso a JANUS da parte dell'UDSC a dopo la revisione totale della legge sulle dogane. **TG** osserva che una distribuzione eccessiva dei diritti di accesso potrebbe far sì che informazioni sensibili non vengano più registrate in JANUS. Sebbene i diritti di accesso siano precisati nell'allegato 2 dell'avamprogetto di ordinanza JANUS, la formulazione dell'articolo 11 capoverso 1 lettera k dell'ordinanza JANUS è considerata troppo ampia.

4.8 Ordinanza RIPOL del 6 ottobre 2016¹¹

SO e **CCPCS** ritengono sostanzialmente positivo che, secondo l'allegato 1, anche la Polizia dei trasporti venga autorizzata a visualizzare i dati registrati in RIPOL. Questa autorizzazione di accesso rappresenterebbe un vantaggio per l'adempimento dei compiti della Polizia dei trasporti e per il lavoro interdisciplinare tra la polizia e quest'ultima.

4.9 Ordinanza del 15 novembre 2017¹² sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Secondo **AR**, **SH** e **ZH**, dalla documentazione posta in consultazione non si evincerebbe in maniera esplicita chi dovrebbe assumere le spese per la localizzazione di potenziali terroristi tramite telefonia mobile (cfr. art. 68a). In tale contesto, occorrerebbe chiarire se tali spese vadano a carico dell'autorità che ha pronunciato la misura (fedpol) o delle autorità cantonali competenti per la relativa esecuzione (cfr. art. 23r nLMSI). **BL** parte dal presupposto che la sorveglianza elettronica e la localizzazione tramite telefonia mobile ordinate, su richiesta, da fedpol vengano eseguite dal personale di polizia senza che il pubblico ministero sia coinvolto né nella richiesta né nell'esecuzione delle misure. **SG** sottolinea che il termine transitorio di 12 mesi previsto dall'articolo 74a per effettuare gli adeguamenti del sistema di trattamento non è sufficiente. Secondo le conoscenze attuali serviranno almeno 24 mesi. Tale termine dovrà pertanto essere preso in considerazione nell'ulteriore piano di attuazione. **Comité romand** afferma che anche durante il periodo transitorio, il Servizio SCPT dovrebbe trasmettere informazioni alle autorità competenti solo nel quadro dell'articolo 68a. La disposizione transitoria dovrebbe essere dunque modificata di conseguenza (cfr. proposta di formulazione concreta).

4.10 Ordinanza del 15 novembre 2017¹³ sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

AG, **SO** e **CCPCS** rammentano che già in occasione della procedura di consultazione concernente la revisione parziale dell'ordinanza 15 novembre 2017¹⁴ sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, la maggior parte dei Cantoni si era espressa contro un ulteriore aumento delle spese per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni. Occorre pertanto verificare ancora una volta l'entità degli emolumenti e delle indennità, anche della localizzazione di potenziali terroristi tramite

¹¹ RS 361.0

¹² RS 780.11

¹³ RS 780.12

¹⁴ RS 780.115.1

telefonia mobile. Si constata purtroppo che i dubbi allora espressi da molti Cantoni non sono stati presi in considerazione.

4.11 Ordinanza del DFGP del 15 novembre 2017¹⁵ sull'esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Non sono pervenuti pareri in merito a questa ordinanza.

5 Ulteriori richieste

GR evidenzia che nei Cantoni è necessario un sistema di gestione delle minacce e dei casi affinché sia possibile attuare gli obblighi derivanti dalla MPT. Soltanto dopo l'implementazione di un tale sistema sarà possibile attuare la MPT conformemente alle prescrizioni legali.

SO e **VD** deplorano il fatto che il progetto non si esprima in modo più dettagliato in merito al problema delle possibili sovrapposizioni esistenti tra le misure MPT pronunciate da fedpol e le misure ordinate dalle autorità cantonali di esecuzione delle pene. Si suggerisce pertanto di approfondire la questione e di sottoporre ai Cantoni le pertinenti proposte.

Secondo **GE** si pongono diversi problemi nel trattamento dei dati di potenziali terroristi da parte di diverse autorità di sicurezza. Per armonizzare la prassi a livello cantonale, è necessaria un'ordinanza federale che disciplini il trattamento dei dati da parte delle polizie cantonali in relazione ai potenziali terroristi. Sarebbe inoltre auspicabile che questa nuova ordinanza tenesse debitamente conto delle disposizioni federali esistenti in materia.

UCS sottolinea che sarebbe auspicabile una strategia di prevenzione globale per una lotta comune contro il fenomeno della radicalizzazione e il terrorismo. Raccomanda inoltre un rafforzamento delle autorità di prevenzione in misura analoga a quanto sta avvenendo per le autorità di sicurezza nell'ambito della presente ordinanza.

¹⁵ RS 780.117

Elenco dei Cantoni, dei partiti politici e delle organizzazioni che hanno trasmesso un parere

(con indicazione delle abbreviazioni utilizzate nel testo)

1. CANTONI

AG	Consiglio di Stato Argovia
AI	Consiglio di Stato Appenzello Interno
AR	Consiglio di Stato Appenzello Esterno
BE	Consiglio di Stato Berna
BL	Consiglio di Stato Basilea Campagna
BS	Consiglio di Stato Basilea Città
FR	Consiglio di Stato Friburgo
GE	Consiglio di Stato Ginevra
GL	Consiglio di Stato Glarona
GR	Consiglio di Stato Grigioni
JU	Consiglio di Stato Giura
LU	Consiglio di Stato Lucerna
NE	Consiglio di Stato Neuchâtel
NW	Consiglio di Stato Nidvaldo
OW	Consiglio di Stato Obvaldo
SG	Consiglio di Stato San Gallo
SH	Consiglio di Stato Sciaffusa
SO	Consiglio di Stato Soletta
SZ	Consiglio di Stato Svitto
TG	Consiglio di Stato Turgovia
TI	Consiglio di Stato Ticino
UR	Consiglio di Stato Uri
VD	Consiglio di Stato Vaud
VS	Consiglio di Stato Vallese
ZG	Consiglio di Stato Zugo
ZH	Consiglio di Stato Zurigo

2. PARTITI POLITICI RAPPRESENTATI NELL'ASSEMBLEA FEDERALE

AdC	Alleanza del Centro
PLR	I Liberali Radicali
PES	I Verdi - Partito ecologista svizzero
PS	Partito socialista svizzero
UDC	Unione Democratica di Centro

3. ASSOCIAZIONI MANTELLO NAZIONALI DEI COMUNI, DELLE CITTÀ E DELLE REGIONI DI MONTAGNA

UCS	Unione delle città svizzere
-----	-----------------------------

4. ASSOCIAZIONI MANTELLO NAZIONALI DELL'ECONOMIA

USI	Unione svizzera degli imprenditori
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri

5. ALTRE ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI

MPC	Ministero pubblico della Confederazione
TF	Tribunale federale
TAF	Tribunale amministrativo federale
Comité romand	Comité unitaire romand contre la MPT
CDDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
CCPCS	Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera
PLJS	Piattaforma degli ebrei liberali della Svizzera
PPS	Partito Pirata Svizzero
FFS	Ferrovie federali svizzere
FSCI	Federazione svizzera delle comunità israelite
SSDP	Società svizzera di diritto penale
SCPCS	Società dei capi di polizia delle città svizzere